



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11260 del 2015, proposto da:

Eur Servizi Terziari Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Lais, con domicilio eletto presso Giulio Lais in Roma, Via C. Monteverdi, 20;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ottavi, domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Italgas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole e Alessio Minutoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via in Arcione, 71;

Soc Finworld Spa;

per l'annullamento

del provvedimento di Roma Capitale emesso in data 12 maggio 2015 dal Dipartimento Promozione Sviluppo e Riqualficazione delle Periferie U.O. Opere a

Scomputo prot. n. 53129;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Italgas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 104 del 2010 in quanto, a prescindere dall'eccezione formulata da Roma Capitale sull'identificazione del legale rappresentante, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;

Rilevato, infatti, che l'azione di annullamento è stata proposta avverso l'atto con cui Roma Capitale ha determinato: 1) di attivare la procedura per il recupero del credito nei confronti della Società ricorrente invitandola ad adempiere entro sessanta giorni, versando l'importo di euro 10.020.823,16; 2) di procedere trascorso il termine di cui sopra senza che sia intervenuto l'adempimento alla escussione della polizza Finword S.p.a., invitando il fideiussore a procedere al pagamento suddetto entro l'ulteriore termine di 15 giorni;

Rilevato che la determinazione è stata assunta in ragione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Società e visto l'art. 9 della convenzione stipulata tra le parti il 4 novembre 2011;

Rilevato che, in data 4 novembre 2011, Roma Capitale ed Eur Servizi Terziari Srl hanno stipulato una convenzione "per opere di urbanizzazione primaria da parte della Soc. Eur Servizi Terziari S.r.l. ai sensi dell'art. 39 comma 9 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ed ai sensi del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., a scomputo degli oneri concessori dovuti all'Ente Roma Capitale";

Rilevato che l'art. 9 di tale convenzione ha previsto che “a garanzia, in via principale, dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione ... la Eur Servizi Terziari S.r.l. presenterà, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia ai sensi del d.lgs. n. 175/1995 ...”;

Considerato che il thema decidendum della presente controversia attiene alla legittimità (rectius: liceità) del recupero del credito e dell'escussione della fideiussione per inadempimento agli obblighi assunti dalla ricorrente nella convenzione di urbanizzazione;

Rilevato che - anche a voler prescindere da quanto evidenziato da Roma Capitale circa la qualificazione della convenzione in discorso come contratto di appalto per l'esecuzione diretta, per il tramite di soggetti individuati tramite procedura ex d.lgs. n. 163 del 2006, di opere pubbliche - il supremo giudice della giurisdizione ha evidenziato, in fattispecie relativa alla escussione di fideiussione per la realizzazione di opere di cui ad una convenzione urbanistica in difformità dalla concessione edilizia, che le pretese fatte valere dal Comune non attengono al rilascio di un provvedimento amministrativo né costituiscono atti autoritativi dell'ente, ma sono conseguenza di un inadempimento alla convenzione, che rileva solo sul piano privatistico (SS.UU. Cassazione civile, 6 dicembre 2012, n. 21912).

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso proposto avverso la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 26 ottobre 2011, n. 5711, e nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, ha rappresentato come le Sezioni Unite abbiano già avuto modo di stabilire che la controversia avente ad oggetto l'escussione da parte del Comune di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella esclusiva del giudice amministrativo attesa, tra l'altro, la circostanza che, nella specie, l'amministrazione agisce nell'ambito di un rapporto privatistico senza esercitare,

neppure mediatamente, pubblici poteri (Sezioni Unite Corte di Cassazione, 23 febbraio 2010, n. 4319).

Ritenuto, in definitiva, che la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ordinario;

Ritenuto equo, attesa la peculiarità della fattispecie, compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe con indicazione del giudice ordinario come giudice fornito di giurisdizione e con onere della parte di riproporre il giudizio innanzi a tale giudice ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)